



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0002741-25/02/2016-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio
Comunale
Al Sindaco del Comune di
Montebelluna (TV)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
Montebelluna (TV)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Montebelluna (TV).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle predette affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2013 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 4 giugno 2015, prot. n. 0003835 sono stati chiesti chiarimenti a codesto Comune che, con nota prot. n. 23650 del 16 giugno 2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 0004111 del 18 giugno 2015), ha formulato le proprie osservazioni in merito.

In relazione alla criticità riscontrate, pur prendendo in debita considerazione le argomentazioni addotte dall'Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal formulare le proprie raccomandazioni in relazione:

- 1) alla corretta contabilizzazione delle poste allocate in "Altre per servizi conto terzi";



- 2) allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 – “*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)*” – che in specie si attesta al 153,77% in presenza di un risultato di gestione positivo ;
- 3) a riscontrate incongruenze nel Conto del Patrimonio.

I. Quanto alle poste contabili allocabili alla voce “**Altre spese per servizi conto terzi**”, con riferimento alla tipologia di spesa “*restituzione importo mutuo Cassa DD.PP a seguito di devoluzione*”, la Sezione prende atto di quanto rappresentato da codesta Amministrazione circa la neutralità della complessa operazione e della intervenuta correzione dell'appostazione contabile a seguito di variazione di bilancio e conseguente iscrizione dell'importo di che trattasi al Titolo V dell'Entrata a finanziamento dell'Opera iscritta nel Titolo II della Spesa per investimenti.

Sul punto, tuttavia, la Sezione non può esimersi dal richiamare, per il futuro, l'attenzione sui “Principi contabili per gli enti locali” elaborati dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale – in particolare sul punto 27 del Principio contabile n.1-, sulla scorta dei quali i servizi per conto terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito e un debito dell'ente.

Detti servizi sono puntualmente definiti e sono immodificabili. Si tratta, pertanto, di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti, non per perseguire un interesse diretto o proprio ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi.

Da tali principi, pertanto, si desume, che i suddetti servizi, sono tali e, dunque, costituiscono partite di giro, solo quando si tratti di attività estranee alle competenze (anche delegate) dell'ente, ovvero quando siano realizzate nel preminente interesse di soggetti terzi e rispetto ad esse l'ente medesimo non assuma alcun rischio, né operativo né patrimoniale, qualificandosi, in definitiva, come mero esecutore materiale di determinazioni altrui.

Vigendo, per costante e consolidata giurisprudenza contabile, il principio della tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi (voci previste dal D.P.R. 194/1996) al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili sono iscrivibili nei servizi conto terzi, pertanto, solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale dell'ente stesso. Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata. Si richiama, in proposito, la sentenza n.188/2014 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito che “le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili”.



In conseguenza, l'inserimento di voci di entrata e di spesa tra i servizi conto terzi in assenza dei necessari presupposti di legge concretizza una violazione di norma giuridica (art.168 del Tuel) finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di valutare attentamente la natura delle poste contabili da allocare nella voce "Altre per servizi conto terzi" in modo da evitare che nei servizi per conto terzi, vengano incluse spese che debbono trovare invece allocazione in altre componenti del bilancio.

2. Quanto allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7- sullo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti – che in specie si attesta al 153,77% in presenza di un risultato di gestione positivo, la Sezione prende atto dei migliori risultati conseguiti nel 2013 a seguito delle operazioni intraprese nel corso degli esercizi precedenti nonché di quanto rappresentato in ordine al rientro nei limiti di legge del predetto parametro di deficitarietà strutturale nel corso del 2014, tuttavia non può esimersi dall'osservare che l'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità rilevata, unita ai contratti di leasing in essere, ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, scadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, il richiamato art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti complessivi che, aggravando lo squilibrio, possano condurre al dissesto.

3. Quanto alle incongruenze riscontrate nel Conto del Patrimonio, la Sezione prende atto della spiegazione fornita da codesta Amministrazione e si riserva ogni ulteriore verifica dell'intervenuta correzione in sede di controllo del rendiconto per il 2014.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini

